

FAQ (DOMANDE PIÙ FREQUENTI) - ALUNNO BES

da C.M. n°8 DEL 6 MARZO 2013

A CURA DEL GRUPPO GLI

- **Chi è l'alunno BES**

Secondo C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 l'area dei *Bisogni Educativi Speciali* (BES) comprende: "lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

- **Che cosa richiede tale normativa?**

Il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento richiamandosi ai principi delle Legge 53/2003 attraverso l'individuazione del bisogno formativo e della necessità di intervento didattico personalizzato.

- **Qual è la differenza tra alunno: DSA/ BES e alunni diversamente abili?**

Pur non essendo presente alcuna differenza nel diritto alla personalizzazione all'apprendimento e allo studio, nelle tipologie di alunno sopra citate, esistono specificità che è necessario conoscere:

- Per **l'alunno diversamente abile** è resa obbligatoria la presentazione della certificazione (da équipe medica in base all'ICF) per l'esercizio dei diritti conseguenti alla situazione di diversa abilità o handicap fisico. Per tale alunno è prevista la presenza dell'insegnante di sostegno e la predisposizione di un P.E.I (Piano Educativo Individualizzato) che potrà essere riconducibile o meno agli obiettivi della classe di appartenenza; in tal caso avremo un programma globalmente corrispondente agli obiettivi pensati per la classe, oppure diversificato. Solo nel primo caso l'alunno (con PEI globalmente corrispondente) accede all'esame conclusivo degli studi di idoneità o di maturità.
- Anche per **l'alunno DSA** (cioè con Disturbi Specifici dell'Apprendimento) è resa obbligatoria la presentazione di diagnosi rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata. Per tale alunno la normativa di riferimento: Legge nazionale n. 170 dell'8 ottobre 2010, non prevede l'affiancamento di un docente di sostegno, trattandosi di studenti normodotati in quanto a intelligenza, rende però obbligatorio procedere da parte del Consiglio di Classe alla pianificazione e progettazione del PDP, Piano Didattico Personalizzato (Vd. *Faq PDP per DSA*).
- Ove non sia presente alcuna certificazione clinica o diagnosi, ma si siano rilevate difficoltà derivanti da eventuali svantaggi, si è in presenza di **alunno BES**. Il Consiglio di Classe motiverà, opportunamente, verbalizzando, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogico-didattiche predisponendo per l'alunno BES il PDP anche alla luce delle indicazioni suggerite dal gruppo GLI (Vd. *Faq gruppo GLI*).
- **Alunno BES può essere un alunno DSA non ancora riconosciuto e quindi giungere a scuola senza diagnosi medica?**

Sì. La normativa specifica appunto questa possibilità qualora il Consiglio di Classe riscontri carenze fondamentali riconducibili a tale disturbo. L'attuale Circolare vuol infatti cercare di superare la difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni e si raccomanda di adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010 (alunno DSA).

- **L'alunno BES e l'alunno DSA sono la stessa tipologia?**

No. L'alunno BES include, oltre agli studenti DSA, anche altre tipologie di svantaggi per i quali non è prevista certificazione medica, ma è richiesto un intervento didattico che garantisca il diritto allo studio attraverso una segnalazione e la redazione del PDP in fase operativa.

- **Ogni alunno può essere BES?**

Sì. La direttiva ricorda che ogni alunno con continuità o per determinati periodi, quindi in modo temporaneo, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici (come morte di un congiunto, eventuali aggressioni o violenze subite...), motivi sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra un'adeguata e personalizzata risposta.

- **Come riconoscere un alunno BES?**

La normativa investe il docente della responsabilità di individuare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e di condividere tali valutazioni con l'intero Consiglio di Classe.

Il Coordinatore del Consiglio di Classe in accordo col gruppo GLI (Gruppo di Lavoro per l'inclusione) presenterà la domanda di segnalazione e procederà, dopo aver ricevuto parere positivo da parte della commissione GLI, nella redazione del PDP assieme al Consiglio di Classe.

- **L'area dello svantaggio rientra nella casistica degli alunni BES?**

Sì. La normativa richiama l'attenzione sulle aree che interessano lo svantaggio:

- Socioeconomico
- Linguistico
- Culturale

Le tipologie BES dovranno però essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio segnalazione degli operatori dei servizi sociali, pregresse certificazioni non più riconfermate, situazioni conclamate di deprivazione culturale...) ovvero su ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

- **Per gli alunni le cui difficoltà derivano dalla non conoscenza della lingua italiana cosa prevede la normativa BES?**

Per gli alunni di recente immigrazione o non ancora in possesso dello strumento linguistico autoctono, è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati oltre che adottare misure compensative e dispensative (ad esempio dispensa dalla lettura ove questa sia valutata o da scrittura sotto dettatura ...) avendo cura di monitorare l'efficacia degli interventi messi in atto a favore del recupero linguistico, per il tempo strettamente necessario.

A differenza del disturbo documentato da diagnosi (come nel caso di alunni DSA), le misure dispensative avranno carattere transitorio come indicato nella circolare DM. n 5669 del 12 luglio 2011.

In ogni caso, non si può accedere alla dispensa dalle prove di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato. Si rammenta che le ore di seconda lingua comunitaria possono essere utilizzate anche per il potenziamento dell'insegnamento della lingua italiana (articolo 5 del DPR n 89/2009).

- **Qual è la funzione del "Gruppo di Lavoro per l'Inclusione" GLI?**

- Rilevazione alunni Bes presenti nella scuola (i coordinatori di classe avranno cura di far pervenire la segnalazione attraverso l'apposito modulo presente nel sito);
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere in rete tra scuole e/o in rapporto con le amministrazioni;
- Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione della classe;
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES.

- **Chi fa parte del gruppo "Gruppo di Lavoro per l'Inclusione" (GLI) nella scuola?**

Per l'anno scolastico 2013-14 fanno parte del gruppo GLI i docenti:

Mantovani Alessandra (Coordinatrice- sostegno), *Baldin Sonia* (Sostegno), *Capritta Giorgio* (POF), *Gagno Betrice* (Sostegno), *Granzio Antonio* (CIC), *Petrini Mariella* (RSU).

- **Come procede il coordinatore nella segnalazione di un alunno BES?**

Nel sito della scuola è presente il materiale della segnalazione. La compilazione deve essere effettuata e firmata dall'intero Consiglio di Classe e poi consegnata alla segreteria didattica.

È altresì necessario che la famiglia dia il consenso a procedere nella segnalazione.